

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 247 def.

Bruxelles, 12 luglio 1991

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n° 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,
e il regolamento (CEE) n° 574/72
che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71**

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n° 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71.

INTRODUZIONE

Dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n° 2001/83 che costituisce un aggiornamento codificato in un testo unico e ufficiale dei regolamenti (CEE) n°1408/71 e n° 574/72, in seguito all'estensione del loro campo di applicazione ai lavoratori autonomi, detti regolamenti sono stati modificati dai regolamenti (CEE) n° 1660/85 e n° 1661/85 del Consiglio, n° 513/86 della Commissione nonché dai regolamenti n° 3811/86, n° 1305/89, n° 2332/89 e n° 3427/89 del Consiglio e dall'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese del 1985.

Nel frattempo alcune normative nazionali sono state modificate; tali modifiche devono essere oggetto di adattamenti adeguati a livello dei regolamenti comunitari.

Vista l'importanza dell'evento è il caso di sottolineare gli adattamenti da effettuare in funzione dell'unificazione tedesca in quanto, a partire dal 3 ottobre 1990, le disposizioni comunitarie relative alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti sono applicabili sull'intero territorio tedesco e di conseguenza anche sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

La proposta si prefigge inoltre l'aggiornamento dei regolamenti comunitari alla luce di alcune modifiche di forma, di fondo e di natura amministrativa intervenute sul piano delle legislazioni nazionali.

Articolo primo

Modifiche del regolamento (CEE) n° 1408/71.

1. Modifica dei paragrafi da 1 a 7 dell'articolo 94 e dei paragrafi da 1 a 7 dell'articolo 95.

La presente proposta è volta ad adattare la formulazione degli articoli 94 e 95 alla nuova situazione giuridica derivante dall'unificazione tedesca. Infatti, in seguito all'unificazione, la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti si applica all'intero territorio tedesco, compreso quindi anche il territorio dell'ex R.D.T..

D'altro canto tale proposta salvaguarda l'interesse delle persone interessate, accordando loro un termine di due anni a decorrere dalla data della pubblicazione degli adattamenti summenzionati, per introdurre domande di revisione dei loro diritti a una pensione o a una rendita la cui liquidazione sia stata effettuata prima dell'applicazione del regolamento (CEE) n° 1488/71 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Modifica del paragrafo 9 dell'articolo 94

la modifica proposta intende colmare una lacuna della disposizione in oggetto. Si osserva infatti che, stando alla sua formulazione il paragrafo in questione si applica soltanto alle persone che hanno esercitato un'attività professionale in Francia nel corso del mese di novembre 1989; coloro che in Francia erano disoccupati durante tale periodo non possono dunque beneficiare di tale disposizione.

È quindi necessario adattare il paragrafo 9 in modo che esso sia applicabile alle persone che erano disoccupate in Francia durante il periodo summenzionato con effetto retroattivo al 16 novembre 1989.

3. Modifiche dell'Allegato III

L'Allegato III, parte B, elenca le disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento.

Si verifica che l'iscrizione alla rubrica 2. Belgio-Germania dell'Allegato III, parte B, di due articoli del protocollo finale e dell'accordo complementare n° 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, limita l'applicazione di tali disposizioni ai soli cittadini belgi e tedeschi.

La stretta applicazione di tali misure da parte delle istituzioni e autorità tedesche ha avuto conseguenze nefaste per i cittadini di altri Stati membri aventi la propria residenza in Belgio.

Si impone pertanto la soppressione del testo che figura nell'Allegato III, parte B, rubrica 2. Belgio-Germania.

4. Modifiche dell'Allegato VI

a) modifiche apportate alla rubrica B. Danimarca

La legislazione danese sulle indennità giornaliere in caso di malattia o maternità è stata recentemente modificata in un certo numero di punti. Le indennità giornaliere versate ai lavoratori non sono più calcolate in base al precedente reddito da lavoro, ma in base alla retribuzione oraria che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato malato. Inoltre, sono previsti alcuni schemi supplementari qualora la retribuzione oraria non rappresenti una base appropriata per il calcolo delle indennità.

Per i lavoratori autonomi le indennità sono calcolate in base al reddito da lavoro autonomo o, eventualmente, in base ad una precedente occupazione come lavoratori dipendenti.

La modifica introdotta alla rubrica B. Danimarca tiene conto di questi cambiamenti, in particolare per le situazioni in cui il lavoratore non sia stato soggetto alla legislazione danese durante i periodi di riferimento indicati.

b) Modifiche apportate alla rubrica C. Germania

- i) La proposta di soppressione del punto 1 a) tiene conto del fatto che le disposizioni sull'indennizzo da parte delle istituzioni tedesche degli infortuni sul lavoro (e delle malattie professionali) verificatisi in Alsazia-Lorena anteriormente al 1° gennaio 1919 non hanno più un'incidenza pratica.
- ii) In seguito ad una modifica della legislazione tedesca in materia di assicurazione malattia va soppresso il punto 3.
- iii) La deroga ai principi generali del regolamento concernente le disposizioni specifiche dei regimi di pensione degli operai e degli impiegati non risulta più necessaria poiché risultano superati i termini previsti dalla legislazione tedesca.

La proposta di soppressione del punto 8 tiene conto di questo fatto.

- iv) Il 7 giugno 1988 la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza sulla causa 20/85 (ROVIELLO) ai termini della quale:

"Il punto 15, della parte C, dell'allegato VI del regolamento n° 1408/71 è invalido in quanto stabilisce, per quanto riguarda il diritto alla pensione per invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno o alla pensione di minatore in seguito a diminuzione dell'attitudine all'attività di minatore o alla pensione di minatore

per invalidità professionale o incapacità generale di guadagno, quando la professione esercitata fino ad allora è determinante in forza della legislazione tedesca, che per la determinazione di questo diritto vengono prese in considerazione solo le attività soggette all'assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca".

La Corte ha infatti ritenuto che, pur applicandosi indipendentemente dalla nazionalità del lavoratore interessato, il criterio di cui al punto 15, per sua stessa natura, riguardava essenzialmente i lavoratori migranti originari di altri Stati membri e costituiva quindi una forma dissimulata di discriminazione.

Occorre dunque sopprimere il punto in questione con effetto retroattivo al 1° luglio 1982, data a partire dalla quale il punto 15 è applicabile ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 2000/83.

c) Modifiche apportate alla rubrica F. Grecia

L'applicazione pratica della legislazione del regime dell'OGA, in particolare al fine di considerare determinati periodi di pensione accordati da un altro Stato membro a titolo di un infortunio sul lavoro quali "periodi di assicurazione", solleva notevoli problemi.

Il paragrafo proposto mira a risolvere questo caso considerando i periodi in questione come periodi di assicurazione a titolo della legislazione OGA a patto che essi coincidano con periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia.

Articolo 2

1. Articolo 10 del regolamento (CEE) n° 574/72

Il regolamento (CEE) n° 3427/89 ha in particolare modificato le disposizioni degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n° 1408/71: ora in questi articoli compare esclusivamente l'espressione "prestazioni familiari" e non più l'espressione "assegni familiari".

Queste ultime parole devono quindi essere anche soppresse all'articolo 10 del regolamento (CEE) n° 574/72 tutte le volte che in esso si fa riferimento all'articolo 73 o all'articolo 74 summenzionati.

2. Nuovo articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n° 574/72

Per gli stessi motivi suesposti, per quanto concerne la modifica degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n° 1408/71, sono risultate auspicabili o necessarie alcune modifiche dei regolamenti (CEE) n° 1408/71 e 574/72, come nel caso della disposizione in oggetto. In effetti, per quanto concerne più in particolare quest'ultima disposizione, la Repubblica Federale di Germania prevede, dopo l'unificazione, una crescita del numero di cittadini tedeschi soggiornanti temporaneamente sul territorio di altri Stati membri e, di conseguenza, un aumento del numero delle procedure di tariffazione. Bisognerebbe quindi semplificare i compiti degli organismi competenti incaricati dell'esecuzione di tali rimborsi.

D'altro canto, e indipendentemente da tale motivo, l'esperienza pratica ha già dimostrato come la procedura di rimborso prevista in questa disposizione comporti, in alcuni casi, ritardi considerevoli. Ragion per cui il nuovo paragrafo proposto prevede, all'integrazione della procedura attuale che continua a sussistere, un'altra procedura semplificata che autorizza, a certe condizioni, un rimborso secondo le tariffe applicate dall'istituzione competente.

Devono essere tuttavia osservate determinate condizioni.

Da un lato infatti detta procedura sarà limitata ai casi in cui è prevista dall'istituzione competente una tariffa di rimborso corrispondente a quella dello Stato del luogo di dimora e, dall'altro le spese da rimborsare non dovranno superare un determinato importo da fissare ad opera della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Tale procedura si applicherà soltanto previo assenso del lavoratore subordinato o autonomo. Inoltre, è stabilito a chiare lettere che l'importo del rimborso non deve superare l'importo delle spese realmente sostenute.

3. Modifica dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n° 574/72.

Nella normativa comunitaria si è riscontrata una lacuna per quanto concerne la determinazione del tasso di convenzione degli importi che servono al calcolo dell'indennizzazione dei lavoratori frontalieri disoccupati, ai termini degli articoli 71, paragrafo 1, lettera a), ii) e 68 del regolamento (CEE) n° 1408/71.

La modifica proposta mira a colmare tale lacuna in quanto identifica nel tasso di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 574/72 quello applicabile alle situazioni summenzionate.

La proposta è d'altronde conforme alla decisione n° 140 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti che applica questo stesso tasso alle situazioni in questione

4. Modifica dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n° 574/72.

Poiché l'articolo 120 del regolamento (CEE) n° 574/72 è stato soppresso dall'articolo 2, punto 11, del regolamento (CEE) n° 3427/89 occorre adattare il testo del paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 107 del regolamento (CEE) n° 574/72 che fa riferimento a detta disposizione.

5. Modifiche all'Allegato 3 del regolamento (CEE) 574/72

L'Allegato 3 elenca le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora.

Modifica della rubrica E. Francia

Le modifiche proposte alla Sezione I, sottosezione B, punto 1 e alla Sezione II, sottosezione B, lettera a), tengono conto del fatto che a decorrere dal 2 agosto 1989 il regime francese di sicurezza sociale dei

lavoratori autonomi delle professioni non agricole non è più interessato dalle disposizioni derogatorie di cui al paragrafo 2 dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n° 1408/71. D'altronde, per questo stesso motivo il testo che figura sotto la rubrica E. Francia dell'allegato 11 del regolamento (CEE) n° 574/72 è stato sostituito con "nulla" ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del regolamento (CEE) n° 2332/89.

La proposta mira a citare le casse locale di assicurazione malattie (metropoli) e le casse generali di sicurezza sociale (DOM) come istituzioni del luogo di residenza o del luogo di dimora per i lavoratori autonomi.

6. Modifiche all'allegato 5 del regolamento (CEE) n° 574/72

L'allegato 5 menziona le disposizioni di applicazione delle convenzioni bilaterali mantenute in vigore.

L'accordo relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura e in caso di malattia è stato sottoscritto in data 1° luglio 1990 tra la Danimarca e la Spagna.

Uno scambio di lettere tra il Regno Unito e la Danimarca ha introdotto modifiche nell'accordo precedente concernente il rimborso delle spese indennizzate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CEE) n° 1408/71.

Un accordo relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura e in caso di malattia è stato sottoscritto in data 25 giugno 1990 tra la Repubblica Federale di Germania e la Spagna.

Un accordo relativo all'applicazione degli articoli 20 e 22, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n° 1408/71 è stato sottoscritto in data 25 gennaio 1990 tra la Repubblica Federale di Germania e il Lussemburgo.

Tali modifiche devono essere quindi menzionate nell'allegato 5.

7. Modifiche all'allegato 8 del regolamento (CEE) n° 574/72

L'allegato 8 menziona gli Stati membri per i quali si applicano, nei loro rapporti reciproci, le disposizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento d'applicazione.

La modifica proposta tiene conto della soppressione delle prestazioni familiari giornaliera nella regolamentazione belga relativa ai lavoratori subordinati e mira quindi a semplificare il lavoro delle istituzioni competenti.

8. Modifiche all'allegato 9 del regolamento (CEE) n° 574/72.

L'allegato 9 riporta i regimi da prendere in considerazione per il calcolo dei costi medi annui delle prestazioni in natura.

Modifica della rubrica E. Francia

La modifica proposta è della stessa natura di quelle menzionate in precedenza in relazione all'allegato 3.

Occorre pertanto modificare l'allegato 9 in modo da lasciar sussistere per la Francia un solo costo medio delle prestazioni in natura per l'applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n° 574/72, quello cioè che è calcolato prendendo in considerazione il regime generale di sicurezza sociale.

9. Modifiche all'allegato 10 (CEE) n° 574/72

L'allegato 10 menziona le istituzioni e gli organismi designati dalle autorità competenti.

Modifica della rubrica I. Lussemburgo

La modifica proposta tiene conto del cambiamento del nome dell'ex centro di Informatica, di affiliazione e di percezione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale del Lussemburgo.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n° 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,
e il regolamento (CEE) n° 574/72
che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che occorre apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n° 1408/71 e n° 574/72 del Consiglio, come modificati e aggiornati dal regolamento (CEE) n° 2001/83⁽⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n° 3427/89⁽⁵⁾; che alcune di queste modifiche sono legate ai

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. C

(4) GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6.

(5) GU n. L 331 del 6.11.1989, pag. 1.

cambiamenti che gli Stati membri hanno introdotto alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale mentre altre hanno carattere tecnico e sono destinate a perfezionare detti regolamenti grazie all'esperienza acquisita con la loro applicazione;

considerando che le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti si applicano a far data dal giorno dell'unificazione tedesca, 3 ottobre 1990, all'intero territorio tedesco e quindi anche sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che occorre pertanto adeguare di conseguenza la formulazione degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n° 1408/71, prevedendo in particolare un termine per l'introduzione, da parte delle persone interessate, delle domande di revisione dei loro diritti a una pensione o a una rendita;

considerando che occorre adattare il paragrafo 9 dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n° 1408/71 in modo che esso si applichi alle persone disoccupate in Francia nel mese di novembre del 1989;

considerando che si è avvertita la necessità di sopprimere la menzione nell'allegato III, parte B, rubrica 2 Belgio-Germania del regolamento (CEE) n° 1408/71, di disposizioni della convenzione generale del 7 dicembre 1957 tra il Belgio e la Germania onde evitare di svantaggiare i cittadini di Stati membri diversi dalla Germania e dal Belgio;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica B. Danimarca dell'allegato VI del regolamento (CEE) n° 1408/71 in modo da tener conto delle modifiche introdotte nella legislazione danese in materia di indennità giornaliera in caso di malattia o di maternità;

considerando che è opportuno sopprimere il punto 1, lettera a) della rubrica C. Germania dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n° 1408/71, ormai privo di pratica incidenza;

considerando che, in seguito ad una modifica della legislazione tedesca in materia di assicurazione malattia, occorre sopprimere il punto 3 della rubrica C. Germania dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n° 1408/71;

considerando che è opportuno sopprimere il punto 8 della rubrica C. Germania dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n° 1408/71, privo d'interesse pratico;

considerando che è emersa la necessità, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia 7 giugno 1989, causa 20/85, (ROVIELLO) (6), di sopprimere il punto 15 della rubrica C. Germania dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n° 1408/71 che la Corte di Giustizia ha dichiarato invalido;

considerando che occorre modificare la rubrica F - Grecia dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n° 1408/71 al fine di risolvere alcune difficoltà pratiche derivanti da determinate peculiarità del regime OGA;

considerando che, avendo, il regolamento (CEE) n° 3427/89, soppresso la menzione "assegni familiari" negli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n° 1408/71, questa va parimenti soppressa nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n° 574/72 nella misura in cui vi si fa riferimento agli articoli 73 e 74 summenzionati;

considerando che è auspicabile adattare la formulazione dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n° 574/72 al fine di prevedere, ad integrazione della regolamentazione attuale, una procedura semplificata che autorizzi, a determinate condizioni, un rimborso delle spese sanitarie secondo le tariffe applicate dall'istituzione competente;

considerando che è necessario prevedere un tasso per la conversione delle somme che servono al calcolo dell'indennità dei lavoratori frontalieri disoccupati, ai termini degli articoli 71, paragrafo 1, lettera a) ii) e 68 del regolamento (CEE) 1408/71;

considerando che, essendo stato soppresso l'articolo 120 del regolamento (CEE) n° 574/72 dall'articolo 2 punto 11 del regolamento (CEE) n° 3427/89, occorre adattare il testo dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n° 574/72 che rinvia a tale norma;

(6) Racc. 1988, pag. 2805.

considerando che occorre adattare la rubrica E. Francia dell'allegato 3 del regolamento (CEE) n° 574/72 a motivo delle modifiche introdotte nel regime francese di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole;

considerando che occorre inserire nella rubrica 13. Danimarca-Spagna dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n° 574/72 un riferimento all'accordo del 1° luglio sottoscritto tra la Danimarca e la Spagna;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica 21. Danimarca-Regno Unito dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n° 574/72 onde tener conto di modifiche introdotte in seguito a uno scambio di lettere nell'accordo tra la Danimarca e il Regno Unito concernente il rimborso delle spese indennizzate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CEE) n° 1408/71;

considerando che è necessario inserire nella rubrica 22. Germania-Spagna dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n° 574/72 un riferimento all'accordo del 25 giugno 1990 sottoscritto tra la Germania e la Spagna;

considerando che occorre inserire nella rubrica 27. Germania-Lussemburgo dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n° 574/72 un riferimento all'accordo del 25 gennaio 1990 sottoscritto tra la Germania e il Lussemburgo;

considerando che in seguito a modifiche introdotte nella regolamentazione belga in materia di prestazioni familiari occorre apportare modifiche all'Allegato 8 del regolamento (CEE) n° 547/72;

considerando che a seguito delle modifiche introdotte nel regime francese di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole è necessario apportare modifiche alla rubrica E. Francia dell'allegato 9 del regolamento (CEE) n° 574/72;

considerando che occorre apportare modifiche alla rubrica I. Lussemburgo dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n° 574/872 onde tener conto del cambiamento della designazione del centro di informatica, di affiliazione e di percezione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale del Lussemburgo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n° 1408/71 è così modificato:

1. L'articolo 94 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato.", sono aggiunte le seguenti:
"o in una parte di esso".
- b) Al paragrafo 2, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono inserite le seguenti:
"o in una parte di esso".
- c) Al paragrafo 3, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono aggiunte le seguenti:
"o in una parte di esso".
- d) Al paragrafo 4, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono inserite le seguenti:
"o in una parte di esso".
- e) Al paragrafo 5, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono inserite le seguenti:
"o in una parte di esso".

f) è aggiunto il seguente periodo:

"Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento nei territori che in data del 3 ottobre 1990 sono entrati a far parte della Repubblica Federale di Germania, tale disposizione si applica qualora la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 sia presentata nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".

g) Al paragrafo 7, è aggiunto il seguente periodo:

"Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento nei territori che in data 3 ottobre 1990 sono entrati a far parte della Repubblica Federale di Germania, tale disposizione si applica qualora la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 sia presentata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".

h) Al paragrafo 9, dopo le parole "lavoratori subordinati occupati" sono aggiunte le seguenti:

"o disoccupati".

2. L'articolo 95 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono aggiunte le seguenti:

"o in una parte di esso".

b) Al paragrafo 2, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono aggiunte le seguenti:

"o in una parte di esso".

c) Al paragrafo 3, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono aggiunte le seguenti:

"o in una parte di esso".

d) Al paragrafo 4, dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono aggiunte le seguenti:
"o in una parte di esso".

e) Al paragrafo 5 dopo le parole "nel territorio dello Stato membro interessato" sono aggiunte le seguenti:
"o in una parte di esso".

f) E' aggiunto il seguente periodo:
"Nel quadro dell'applicazione del regolamento nei territori che in data 3 ottobre 1990 sono entrati a far parte della Repubblica Federale di Germania, tale disposizione si applica qualora la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 sia presentata nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".

g) Al paragrafo 7, è aggiunto il seguente periodo:
"Nel quadro dell'applicazione del preregolamento nei territori che in data 3 ottobre 1990 sono entrati a far parte della Repubblica Federale di Germania, tale disposizione si applica se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee."

3. All'allegato III la parte B è così modificata:

a) la rubrica 2 Belgio-Germania è soppressa.

b) Le attuali rubriche 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 diventano rispettivamente le rubriche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

4. L'allegato VI è così modificato:

a) alla rubrica B. Danimarca il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per determinare se risultano soddisfatte le condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni in caso di malattia o di maternità previste dalla legge 20 dicembre 1989 sulle prestazioni in caso di malattia o di maternità, quando l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese per tutti i periodi di riferimento stabiliti dalla legge summenzionata:

- a) si tiene conto dei periodi di assicurazione o di lavoro compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso dei suddetti periodi di riferimento durante i quali l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione,

e

- b) si presume che, durante i periodi presi in considerazione, un lavoratore autonomo o un lavoratore subordinato (qualora, nel caso di quest'ultimo, la forma della sua retribuzione non si presti a fungere da base per il calcolo delle indennità giornaliere) abbia ricevuto una retribuzione o un salario medio di importo pari a quello adottato come base per il calcolo delle indennità giornaliere nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante i periodi di riferimento".

b) alla rubrica C. Germania:

- i) il punto 1, a) è soppresso.

- ii) il punto 1, b) attuale diventa il punto 1.

- iii) il punto 3 è soppresso.
- iv) il punto 8 è soppresso.
- v) il punto 15 è soppresso.
- vi) i punti 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 attuali diventano rispettivamente i punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

c) alla rubrica F. Grecia, è aggiunto il seguente punto:

"3. Contrariamente a quanto previsto dalla pertinente legislazione dell'OGA, i periodi di pensione dovuti a motivo di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale conformemente alla legislazione di uno Stato membro che prevede un quadro specifico per questi rischi, e sempre che essi coincidano con i periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia, saranno considerati come periodi di assicurazione a titolo della legislazione dell'OGA nel senso definito alla lettera r) dell'articolo 1 del presente regolamento".

Articolo 2

IL regolamento (CEE) n° 574/72 è così modificato:

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari

- 1.a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni in forza della sola legislazione nazionale oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento.
- b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio di detto Stato membro:
- i) nel caso delle prestazioni dovute in forza della sola legislazione nazionale oppure in virtù degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o dalla persona alla quale sono versati, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione della sola legislazione nazionale oppure in applicazione di detti articoli e sono corrisposti soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiede il familiare, e a carico di detto Stato membro;
 - ii) nel caso delle prestazioni dovute in forza della sola legislazione nazionale, oppure in forza degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona avente diritto a dette prestazioni o dalla persona alla quale sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti in forza della sola legislazione nazionale oppure in applicazione di tali articoli a titolo della legislazione di un altro Stato membro; in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli.

2. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto agli assegni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovuti prestazioni o assegni familiari in forza della legislazione del primo Stato membro, in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento".

2. All'articolo 34 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, l'istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che queste lo consentino, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla Commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso. In nessun caso l'importo del rimborso potrà essere superiore a quello delle spese realmente sostenute."

3. All'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), dopo i termini "articolo 70, paragrafo 1, primo comma" sono inserite i seguenti:

"articolo 71, paragrafo 1, lettera a), II".

4. All'articolo 107, paragrafo 1, lettera b) sono soppressi i termini "articolo 120, paragrafo 2".

5. All'allegato 3, la rubrica E. Francia è così modificata:

- a) alla sezione 1, sottosezione B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1.) Malattia, maternità

Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour (Cassa locale di assicurazione malattia del luogo di residenza o di soggiorno)"

- b) alla sezione II, sottosezione B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Malattia, maternità

Caisse generale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour (Cassa generale di sicurezza sociale del luogo di residenza o di soggiorno)".

6. L'allegato 5 è così modificato:

- a) la rubrica 13. Danimarca-Spagna è sostituita dalla seguente:

"L'accordo del 1° luglio 1990 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia".

- b) Alla rubrica 21. Danimarca-Regno Unito:

- I) al punto 1, dopo l'espressione "del 19 aprile 1977" è aggiunto il seguente periodo:

"come modificato dallo scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990"

- II) il punto 1.b) è soppresso

- II) il punto 1.c) diventa punto 1.b)

- c) la rubrica 22. Germania-Spagna è sostituita dalla seguente:

"l'accordo del 25 giugno 1990 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia".

- d) Alla rubrica 27. Germania-Lussemburgo è aggiunta una nuova lettera f) avente il seguente tenore:

"f) L'accordo del 25 gennaio 1990 relativo all'applicazione degli articoli 20 e 22, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento"

7. L'allegato 8 è sostituito dal seguente:

**"ALLEGATO 8
CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI**

(Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione)

L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento d'applicazione è applicabile:

A. Subordinati e autonomi

a) Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

- tra il Belgio e la Danimarca
- tra il Belgio e la Germania
- tra il Belgio e la Spagna
- tra il Belgio e la Francia
- tra il Belgio e la Grecia
- tra il Belgio e l'Irlanda
- tra il Belgio e il Lussemburgo
- tra il Belgio e il Portogallo
- tra il Belgio e il Regno Unito
- tra la Germania e la Spagna
- tra la Germania e la Francia
- tra la Germania e la Grecia
- tra la Germania e l'Irlanda
- tra la Germania e il Lussemburgo
- tra la Germania e il Portogallo
- tra la Germania e il Regno Unito
- tra la Francia e il Lussemburgo
- tra il Portogallo e la Francia
- tra il Portogallo e l'Irlanda
- tra il Portogallo e il Lussemburgo
- tra il Portogallo e il Regno Unito

b) Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

- tra la Danimarca e la Germania
- tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, e il Portogallo.

B. Autonomi

Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

- tra il Belgio e i Paesi Bassi

C. Subordinati

Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

- tra il Belgio e i Paesi Bassi"

8. All'allegato 9, rubrica E. Francia, è soppresso il punto secondo.

9. All'allegato 10, rubrica I. Lussemburgo, il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione: Centre commun de la sécurité sociale (Centro comune della sicurezza sociale), Luxembourg".

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. L'articolo 1°, punto 1, lettere a), b), c), d), e) e punto 2, lettere a), b), c), d), e), si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.
3. L'articolo 1°, punto 1, lettera h) si applica a decorrere dal 16 novembre 1989.
4. L'articolo 1°, punto 4, lettera a) si applica a decorrere dal 2 aprile 1990.
5. L'articolo 1°, punto 4, lettera b) punto iii) si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.
6. L'articolo 1°, punto 4, lettera b) punto v) si applica a decorrere dal 1° luglio 1982.
7. L'articolo 2 punti 1 e 4 si applica a decorrere dal 15 gennaio dal 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(91) 247 def.

DOCUMENTI

IT

05

N. di catalogo : CB-CO-91-291-IT-C

ISBN 92-77-73893-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo